

DICHIARAZIONI

Pace contributiva: la detrazione dell'onere segue il criterio di cassa

di Sergio Pellegrino



Con la [risposta n. 181 di ieri](#), l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le **modalità di detrazione degli importi versati per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione** in applicazione della cosiddetta “pace contributiva”.

Come è noto, con l'[articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, il legislatore ha introdotto la **possibilità di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione.**

Si tratta di una **misura sperimentale**, che per il momento si applica per il **triennio 2019-2021**.

Possono quindi godere dell'agevolazione soltanto i soggetti che si sono **iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 1° gennaio 1996**, che acquisiscono la facoltà di riscattare un **massimo di cinque anni**, anche **non continuativi**: le annualità in questione **non devono essere coperte neppure da contribuzione figurativa** e devono essere comprese fra **due intervalli di periodi contributivi**.

L'**onere** da versare per la “pace contributiva” viene determinato sulla base delle **retribuzioni percepite nelle 52 settimane antecedenti** la domanda di riscatto.

Sulla base di quanto prevede il [comma 5 dell'articolo 20 del D.L. 4/2019](#), il versamento può essere effettuato in un'unica **soluzione** ovvero in un **massimo di 120 rate mensili, senza**

applicazione di interessi.

Alla luce della previsione contenuta nel **comma 3**, l'onere a carico del contribuente è **deducibile dall'imposta lorda nella misura del 50%** e deve essere ripartito in **cinque quote annuali costanti di pari importo nell'anno di sostenimento e nei quattro successivi**.

Nell'**istanza di interpello** all'Agenzia delle Entrate, il contribuente dichiara di aver presentato all'**Inps** nel mese di novembre 2019 la **domanda di riscatto**, scegliendo di **pagare l'importo dovuto nel periodo massimo di 10 anni**.

L'istante ritiene che l'**intero importo versato nei 10 anni** possa essere detratto **in 5 rate di pari ammontare**, non verificandosi quindi un collegamento tra il momento del pagamento e l'esercizio della detrazione.

L'alternativa di **dedurre soltanto quanto pagato nei primi 5 anni** risulterebbe, a parere del contribuente, evidentemente **penalizzante**, *"discriminando le fasce di popolazione meno abbienti che hanno optato per una dilazione del pagamento più lunga"*.

In realtà **nessuna** delle due soluzioni prospettate nell'istanza appare **corretta**.

L'Agenzia evidenzia, infatti, come la **ripartizione dell'importo deducibile prescindendo dalla durata della rateazione** scelta dal contribuente e concessa dall'**Inps**, essendo invece riconosciuta in relazione all'ammontare dell'**onere effettivamente sostenuto** nel corso di ciascun periodo di imposta.

Nel **caso oggetto dell'interpello**, dunque, avendo il contribuente scelto di **rateizzare l'onere in 120 rate mensili**, per **ciascuno dei 10 anni di rateizzazione** la **deduzione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno** e sarà **ripartita nell'anno in cui si realizza il versamento** e nei **successivi 4**.

Ipotizziamo, per semplicità, che **ogni mese il contribuente debba versare 100** e il **pagamento della prima rata sia avvenuto a gennaio 2020**.

In relazione al **periodo 2020**, la **deduzione spettante** sarebbe pari a **240**, ossia **1/5** dell'ammontare versato di **1200**: gli **altri 4/5** verrebbero detratti in quote costanti dall'imposta lorda dei **periodi 2021-2022-2023-2024**.

Nel **2021** l'onere versato si incrementerebbe dell'importo di **1.200** e quindi sarebbe pari **complessivamente a 480** la deduzione dall'imposta lorda del periodo (240 ascrivibili al 2020, 240 al 2021). E così via.

Il versamento dell'onere da parte del contribuente **si concluderebbe nel 2029** e quindi l'**ultima quota di deduzione**, pari a 240, spetterebbe in relazione al **periodo di imposta 2033** (ossia il quarto periodo d'imposta successivo a quello del versamento delle ultime 12 mensilità).